

## STATUTO

### **DENOMINAZIONE E FINALITA' - SEDE - DURATA - CARATTERI**

- 1.** E' costituita l'Associazione denominata SOLIDARIETA' EDUCATIVA, quale libera associazione di volontariato per lo svolgimento di attività dirette ad esclusivi fini di solidarietà, con l'apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
- 2.** L'associazione ha sede in Pegognaga (Mantova), strada Chiaviche, 112.
- 3.** La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.  
Periodicamente, in occasione dell'assemblea annuale, sono sottoposte a verifica l'attualità e la rispondenza agli scopi dell'organizzazione dell'associazione.
- 4.** E' escluso dall'Associazione qualsiasi scopo di lucro. L'associazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività e per le spese di funzionamento, delle entrate derivanti dalle quote associative, dai contributi di enti pubblici e privati, da rimborsi a seguito di convenzioni, da manifestazioni ed iniziative organizzate dall'Associazione stessa o da terzi a favore della stessa, da apporti economici di soci, da donazioni e lasciti.

### **OGGETTO**

- 5.** L'Associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative atte a:
  - a) aggregare coloro che sono interessati alle problematiche della solidarietà con le persone in stato di bisogno, con particolare attenzione ai minori.
  - b) promuovere la consapevolezza politica dell'impegno volontario ed approfondire le tematiche della solidarietà e del bene pubblico.
  - c) comprendere e rappresentare i bisogni e le specificità delle realtà sociali ove opera l'associazione, al fine di promuovere la sensibilizzazione delle collettività locali alle varie forme di accoglienza

- d) operare nei confronti dei minori in difficoltà mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze .
- e) sperimentare ed utilizzare tutti gli strumenti opportuni per l'inserimento sociale di minori in difficoltà.
- f) collaborare con gli enti pubblici per intervenire a favore di minori in difficoltà e per contribuire alla valutazione ed alla definizione delle politiche pubbliche di assistenza.
- g) realizzare modalità diversificate di accoglienza (quali: attività di animazione, affido familiare, comunità di accoglienza) e promuoverne lo sviluppo, il collegamento ed il coordinamento.

## **SOCI**

**6.** Possono essere soci tutti coloro che, maggiorenni, condividono gli scopi e le regole stabilite dal presente Statuto.

**7.** I nuovi soci vengono ammessi nell'Associazione su richiesta scritta, accettata dal Consiglio di Presidenza.

La richiesta di ammissione è accolta o respinta a insindacabile giudizio del Consiglio di Presidenza e senza alcun obbligo di motivazione.

**8.** L'adesione all'Associazione viene rinnovata annualmente e comporta il versamento della quota associativa entro due mesi dalla data dell'Assemblea generale annuale. Trascorsi ulteriori tre mesi da tale termine, il mancato versamento della quota, non motivato dall'interessato, comporta la decadenza da socio.

Si ha recesso volontario quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria posizione di associato.

Un socio può essere altresì escluso dall'Associazione per comportamento in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione. Questa decisione è presa dal Consiglio di Presidenza a maggioranza dei voti, dopo aver sentito il socio interessato.

I soci decaduti, receduti o esclusi, sono cancellati dal libro dei soci e non hanno alcun diritto sulle entrate e sul patrimonio dell'Associazione stessa.

**9.** Ogni socio indica annualmente la propria disponibilità a far parte di uno o più gruppi di impegno in cui si articola l'attività dell'Associazione ed a cui spetta il compito di proporre e realizzare i progetti ed i programmi dell'Associazione stessa.

## **PATRIMONIO E BILANCIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili
- b) fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio
- c) donazioni e lasciti
- d) erogazioni liberali di soci e non soci
- e) rimborsi derivanti da convenzioni
- f) quote associative annuali stabilite dal Consiglio di Presidenza e ratificate dall'assemblea
- g) contributi dello Stato, Regioni, Comuni, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private e di Organismi Internazionali
- h) entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario genere organizzate dall'Associazione stessa o da terzi a suo favore

**11.** L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio finanziario viene predisposto dal Consiglio di Presidenza il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, unitamente al bilancio preventivo.

**12.** Per ogni programma di attività realizzato da ciascun gruppo d'impegno, è tenuta, a cura del responsabile del gruppo, un'autonoma contabilità delle entrate ed uscite le cui risultanze vengono recepite nel bilancio dell'Associazione.

## **ORGANI**

**13.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori

## **ASSEMBLEA**

**14.** L'Assemblea è costituita da tutti i soci e viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro il mese di febbraio, e comunque non oltre la fine di aprile, mediante

comunicazione scritta a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione e contenente l'O.d.G.

**15.** L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno 1/4 dei soci.

**16.** Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) tutte le delibere sugli indirizzi per le attività dell'Associazione ivi compresa l'approvazione del programma annuale e l'individuazione dei gruppi d'impegno.
- b) l'elezione del Presidente e dei responsabili dei gruppi impegno che costituiscono il Consiglio di Presidenza.
- c) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e della quota associativa annuale

**17.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio di Presidenza designato dai presenti che nomina un segretario con il compito di redigere il processo verbale delle decisioni prese.

**18.** Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

**19.** Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 del c.c.

Per l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

## **CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

**20.** Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai responsabili dei gruppi di impegno e viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo ed il programma annuale prima della convocazione dell'Assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci. Qualora esista un solo gruppo d'impegno, un rappresentante di esso sarà eletto dall'Assemblea per affiancare il responsabile nel Consiglio di Presidenza.

**21.** Il consiglio di Presidenza svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.

Al Consiglio di Presidenza compete:

- a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
- b) organizzare il funzionamento dell'Associazione, in particolare attraverso i gruppi di impegno
- c) predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo
- d) assumere personale dipendente esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell'Associazione.

**22.** Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dai presenti che assicura la redazione del processo verbale della seduta. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti (e comunque non meno di tre) e delibera a maggioranza dei presenti.

## **PRESIDENTE**

**23.** Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

**24.** Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi ad essa. Assicura l'attuazione dello Statuto, cura la tenuta dei libri dei soci e dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

**25.** I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, il libro dei soci ed i libri contabili sono conservati dal Presidente presso la sede sociale e sono a disposizione di ogni socio che, dietro motivata richiesta, ha diritto a consultarli ed a trarne eventuale copia. Il Presidente può avvalersi della collaborazione di un tesoriere nominato dal Consiglio di Presidenza anche al di fuori dell'Associazione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

**26.** La Gestione economica dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**27.** Tutte le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione non comportano alcuna retribuzione. Sono altresì gratuite tutte le prestazioni fornite dai soci per la realizzazione delle iniziative programmate dall'Associazione.

**28.** Tutti i soci che prestano attività di volontariato, usufruiscono di un'assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché, per la responsabilità civile presso terzi.

**29.** Tutte le controversie legali tra associati e l'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità e procedure.

**30.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, in tale sede viene nominato un liquidatore che ha anche il compito di devolvere i beni che residuano, una volta esaurita la liquidazione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

**31.** Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare alla Legge n.266/91 "Legge quadro sul Volontariato".